



**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE  
PER DANNI A TERZI DA INQUINAMENTO  
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ACAM**

## Scheda di polizza

CONTRAENTE: ACAM SPA  
P.I.: 00213810112  
Domiciliato in: VIA A. PICCO 22 - 19124 – LA SPEZIA

ASSICURATI  
(v. CP 1 ed Applicazioni):

- ACAM ACQUE SPA
- ACAM AMBIENTE SPA
- ACAM GAS SPA
- ACAM SPA
- ACAM SPA / CDR / LADURNER

UBICAZIONE SITI: v. singole Applicazioni

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: gestione del ciclo integrato delle acque, del ciclo dei rifiuti, dell'attività di distribuzione gas, della gestione del calore (v. singole Applicazioni) e delle attività funzionali all'esercizio delle precedenti come specificato nel dettaglio dalla CP 2.

MASSIMALE ASSICURATO  
(v. Art. 19):

€ 6.000.000,00 per sinistro  
€ 12.000.000,00 in aggregato per periodo

SCOPERTO OBBLIGATORIO  
(v. Art. 20):

10% dell'importo di ciascun sinistro con  
il MINIMO di € 26.000,00  
ed il MASSIMO di € 260.000,00

PERIODO DI ASSICURAZIONE: Effetto: ore 24.00 del 31/12/2013  
Termine: ore 24.00 del 31/12/2014



DICHIARAZIONI  
DEL CONTRAENTE  
E DEGLI ASSICURATI:

oltre a quelle contenute nei questionari che  
forma parte integrante del presente contratto,  
rese agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del  
Codice Civile.

1) Polizze in corso  
per gli stessi rischi: NESSUNA

2) Polizze annullate  
negli ultimi due anni: NESSUNA

3) Motivo dell'annullamento: =

4) Sinistri negli ultimi  
due anni: =

## SOMMARIO

- SOMMARIO
- DEFINIZIONI
- Cap. 1 – Norme che regolano l'assicurazione in generale
- Cap. 2 – Norme che regolano la Responsabilità Civile da Inquinamento
- Cap. 3 – Condizioni particolari
- Applicazione n. 1
- Applicazione n. 2
- Applicazione n. 3
- Applicazione n. 4
- Applicazione n. 5

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- "Contraente": ACAM di La Spezia S.p.A.;
- "Società": l'impresa assicuratrice;
- "Broker": Italbrokers SpA;
- "Assicurato": il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione;
- "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- "Sinistro": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;

## Cap. 1° - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

### Art. 2 - Altre assicurazioni.

Gli Assicurati devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

### Art. 3 - Pagamento del premio.

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dall'Assicurato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che l'assicurazione avrà effetto ed il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 del 31/12/2013.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

### Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente o gli Assicurati devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

### Art. 6 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o degli Assicurati (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente o gli Assicurati devono darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 8 – Disdetta in caso di sinistro.  
Non si applica all'assicurazione RC Inquinamento.



#### Art. 9 – Effetto e durata della Polizza Convenzione

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni UNO, con inizio dalle ore 24 del 31/12/2013 e termine alle ore 24 del 31/12/2014.

Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta.

L'Assicurato inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere le procedure di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

#### Art. 10 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 11 - Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art.13 – Broker incaricato.

Broker incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della presente polizza è la Italbrokers S.p.A.

Il compenso del broker è a carico della Società aggiudicataria nella misura del 10% del premio pagato (imposte escluse).

#### Art. 14 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### Art. 15 – Statistiche sinistri.

La Società è tenuta a fornire al Contraente o al Broker indicato in polizza le statistiche analitiche sinistri riservati/liquidati e senza seguito entro il 28 Febbraio di

scadenza della singola annualità.

## Cap. 2° - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO

### Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato all'attività descritta, per ciascuno degli Assicurati, nella corrispondente Applicazione alla presente polizza per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti materiali a cose, comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;
- c) danni derivanti da interruzioni o sospensioni parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere da impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.

Col termine inquinamento si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse e comunque fuoriuscite dagli stabilimenti degli Assicurati.

Per "Stabilimento" si intende installazione (di proprietà e/o non) o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

### Art. 17 - Spese di neutralizzazione e contenimento

L'assicurazione comprende altresì le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenute dagli Assicurati, nel caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo, da parte degli Assicurati, di darne immediato avviso alla Società. Questa garanzia viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro ed in aggregato indicati in polizza, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) di detto massimale, ed alla stessa non si applicano nessuna alcuna franchigia (o scoperto).

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti, o sulla entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede, a scelta dell'Assicurato, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### Art. 18 - Inizio e termine delle garanzie

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dagli Assicurati per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione comunque che il danno si sia verificato nello stesso periodo od anche in epoca antecedente la data di decorrenza, ma non prima del 31/07/96, fermo comunque quanto stabilito in deroga a tale termine temporale dalle singole Applicazioni alla presente polizza.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

#### Art. 19 - Proroga del termine per la denuncia dei sinistri

La garanzia è operante anche per i sinistri denunciati successivamente alla data di scadenza a condizione che gli stessi si siano verificati durante il periodo di assicurazione, la denuncia pervenga alla Società entro e non oltre i due mesi successivi alla data di scadenza e non sia stata stipulata polizza per i medesimi rischi con altra compagnia.

#### Art. 20 - Limiti di risarcimento.

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento;
- b) per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.

#### Art. 21 - Scoperto obbligatorio.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% (dieci per cento) dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo ed il massimo indicati nella scheda di polizza.

#### Art. 22 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

##### 22 I - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
- b) quando gli Assicurati non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le società le quali rispetto agli Assicurati, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

## 22 II - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, salvo che gli Assicurati provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;
- h) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di piattaforme di perforazione;
- i) derivanti da alterazioni di carattere genetico della persona;
- l) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- m) cagionati a cose di terzi che gli Assicurati abbiano in consegna o in custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- n) conseguenti:
  1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei legali rappresentanti dell'impresa;
  2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione n) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione,

vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

Art. 23 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché prodotti da eventi che abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 24 - Regolazione del premio.

Non si applicabile alla presente polizza; il premio per il periodo riportato nella scheda è forfetario.

#### Art. 25 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome degli Assicurati, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurati in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dagli Assicurati per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### Art. 26 – Ispezioni tecniche

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti degli Assicurati e/o dei veicoli degli Assicurati, ispezioni per le quali gli Assicurati stessi sono tenuti a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

1. quale documento costituente, parte integrante del contratto, l'informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 10 L. 675/96 Mod. AR100903.302.

## Cap. 3° - CONDIZIONI PARTICOLARI

### CP 1 – Soggetti assicurati.

A maggior chiarimento di quanto riportato nella scheda di polizza relativamente agli "ASSICURATI" si conviene che l'assicurazione è operante anche per i proprietari di impianti e/o beni il cui esercizio/conduzione sia stato affidato ad uno degli Assicurati.

Ciò ad eccezione dei proprietari delle reti fognarie che, agli effetti della presente polizza, si conviene rientrino invece nel novero dei terzi.

### CP 2 – Attività assicurata.

A maggior chiarimento di quanto riportato nella scheda di polizza relativamente alla "DESCRIZIONE DEL RISCHIO", premesso che la seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, di uno degli Assicurati, salve le esclusioni espressamente menzionate, derivante dall'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate e/o altri, delle attività connesse ed inerenti a quelle di seguito elencate.

- a) Impianto e gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione e depurazione dell'acqua per usi multipli.
- b) Controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio.
- c) Servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, nonché smaltimento dei fanghi residui.
- d) Gestione del sistema fognario.
- e) Servizio di distribuzione del gas.
- f) Produzione e distribuzione di energia elettrica nonché progettazione e costruzione dei relativi impianti.
- g) Servizio di manutenzione e gestione di immobili pubblici o adibiti ad uso pubblico.
- h) Servizio di gestione del ciclo integrale dei rifiuti comprese le attività di spazzamento, raccolta, recupero e smaltimento nonché la progettazione, realizzazione e gestione dei relativi impianti.

Gli Assicurati possono svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

Con l'approvazione degli organi competenti gli Assicurati possono assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge del suo status giuridico.

Gli Assicurati possono anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

### CP 3 – Costi di bonifica e ripristino all'interno dei siti assicurati



A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 15 ("Oggetto dell'assicurazione") delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Inquinamento, si precisa che la garanzia è prestata anche per i danni, conseguenza di inquinamento causato all'attività descritta, involontariamente cagionati entro i confini degli stabilimenti assicurati.

Relativamente a fabbricati e impianti di proprietà dell'Assicurato, la garanzia è limitata ai soli costi di bonifica.

La presente estensione di garanzia è prestata fino al limite di € 1.000.000,00 per sinistro, ed € 2.000.000,00 per periodo e per la totalità degli stabilimenti assicurati, entro il massimale di polizza, con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 30.000,00 per sinistro e si intende operante a condizione che:

- il danno si sia verificato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione;
- le cause che lo hanno prodotto non fossero note agli Assicurati;
- a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 7 ("Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro") delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Inquinamento, il Contraente o gli Assicurati ne diano avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando il danno si è verificato;
- sia stata presentata denuncia all'autorità competente, così come previsto dalla norma.

#### CP 4 – Operazioni di carico e scarico da automezzi effettuate con mezzi o dispositivi meccanici all'esterno delle ubicazioni assicurate

In deroga a quanto stabilito dall'art. 21-II punti "g" ed "l" ("Esclusioni") delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Inquinamento, la garanzia è estesa alla responsabilità civile da inquinamento derivante da operazioni di carico e scarico da automezzi e bettoline, effettuate con mezzi o dispositivi meccanici all'esterno delle ubicazioni assicurate secondo quanto stabilito nell'Applicazione n. 6.

La presente estensione di garanzia è prestata fino al limite di € 1.500.000,00 per sinistro, ed € 3.000.000,00 per periodo e per la totalità degli automezzi e delle bettoline, entro il massimale di polizza, con l'applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 30.000,00 per sinistro.

#### CP 5 – Novero dei terzi

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 21-I punti "d" ("Delimitazioni") delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Inquinamento, la Società prende atto che alcune delle attività assicurate possono essere svolte (ferma la copertura) anche da Società controllate dalla Contraente.

#### CP 6 – Danni da amianto

A maggior chiarimento di quanto stabilito dall'art. 21-II ("Esclusioni") delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Inquinamento, si conviene che la garanzia è prestata fino al limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo, entro il massimale di polizza, con l'applicazione dello uno scoperto con il minimo ed il massimo riportati nella scheda di polizza.

#### APPLICAZIONE N. 1

ASSICURATO: ACAM ACQUE SPA

UBICAZIONE SITI: v. Allegato

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: captazione, potabilizzazione e distribuzione acqua potabile; raccolta e trattamento delle acque reflue.

MASSIMALE ASSICURATO:  
(v. Art. 19): come da scheda di polizza

SCOPERTO OBBLIGATORIO  
(v. Art. 20): come da scheda di polizza

PERIODO DI ASSICURAZIONE: come da scheda di polizza

PREMIO PER IL PERIODO: € \_\_\_\_\_

CONDIZIONI PARTICOLARI  
RELATIVE ALL'APPLICAZIONE:

L'inserimento in copertura di un impianto decorre dalla data di inizio della sua gestione da parte dell'assicurato e comunque non prima del giorno in cui viene dato avviso scritto alla Società specificando:

- ubicazione;
- potenzialità (in a/e);
- data di attivazione dell'impianto

L'inserimento in copertura deve essere preventivamente concordato: la Società si riserva comunque il diritto di richiedere differenti condizioni.

ALLEGATO  
APPLICAZIONE N. 1

**AMEGLIA**

Bocabello  
Bocca di Magra nuova  
Bocca di Magra emergenza  
Cachi  
Canalgrande  
Fiunaretta  
Fondone  
Via Alta  
Via Traversa Arena  
Via Isola  
Via XXV Aprile

**ARCOLA**

Battifollo  
Via XXV Aprile  
Baccano  
Bardiano  
Fornola lato ferrovia  
Fornola lato Monte  
Pietralba inf  
Pietralba sup  
PP2 nuova  
PP2 vecchia  
PP1  
San Michele  
Via Calesana  
Via della Repubblica  
Via Martiri

**BEVERINO**

Vetrale

**CALICE**

Calice al Cornoviglio

**CASTELNUOVO MAGRA**

Fornace filippi  
La Miniera  
Via Borgola  
Via delle Colline

**FRAMURA**

Anzo

**LA SPEZIA**

Darsena  
Metro  
Tarros  
Pagliari (camper)  
Arsenale  
AUX1  
AUX2  
Cadinare  
Marina del Canaletto  
San Vito  
Sp1  
Sp2  
Sp3  
Sp4  
Sp5  
Sp6  
Sp7  
Sp52  
Strà  
Vallegrande  
Velerie  
Via Fontevivo  
Via Calcinara

**LERICI**

Fiascherino cristallo  
Fiascherino serra  
Fiascherino spiaggia  
Guercio nuova  
Calata Mazzini  
Larici Emergenza  
San Terenzo  
San Terenzo emergenza  
Solaro  
Venere I  
Venere II  
Senato nuova  
Senato Park

**LEVANTO**

Piazza Staglieno  
Vallesanta  
Via Grillo

**PORTOVENERE**

Le Grazie nuova  
Le Grazie Campo Sportivo  
Le Grazie ATC  
Le Grazie Carpena  
Fezzano  
Molo Dondero  
Molo Dondero emergenza  
Olivo I  
Olivo II

**RICCO DEL GOLFO**

Caresana  
Ricco Comune  
San Benedetto  
Valgraveglia

**RIOMAGGIORE**

Riomaggiore

**S.STEFANO**

Decathlon  
Gora Mulini  
Ponzano sup Borgo  
Ponzano sup Ulivi  
Scoglio Varano  
Via Dei Mille  
Via Fiume  
Via Volta

**SARZANA**

Ghiarettolo Eliporto  
Postavecchia  
Via Boettola I trav  
Via Camponesto  
Via del Canaletto  
Via Emiliana  
Via Fontananera  
Via Muccini nuova  
Via Muccini vecchia  
Via Nave  
Via XXV Aprile  
Via Sarzananello  
Vianerchia – Via Alta nuova

**VEZZANO**

Corea  
Fornola  
Via Don Minzoni  
Via Einaudi  
Via Vara

**MONTEROSSO**

Via Molinelli  
Piazza Garibaldi

**VERNAZZA**

Molo

## BORGHETTO

Banca

## PIGNONE

A Pignone due canali c'è un sollevamento che viene gestito dalla dep

### ELENCO IMPIANTI DEPURAZIONE

N.	COMUNE	IMPIANTO
1	ARCOLA	IMPIANTO A BIODISCO LOC. BATTIFOLLO
2	AMEGLIA	IMHOFF BOREA
3	AMEGLIA	IMHOFF MARANA
4	AMEGLIA	IMHOFF FIUMARETTA LOC. CACHI
5	BEVERINO	F.A. CAVANELLA
6	BEVERINO	FA MEMOLA
7	BEVERINO	F.A. CORVARA
8	BEVERINO	F.A TREZZO
9	BEVERINO	IMHOFF TREZZO
10	BEVERINO	IMHOFF INCAVENELLA
11	BEVERINO	IMHOFF PIAN DI BARCA LODOLA
12	BEVERINO	IMHOFF PADIVARMA FRANTOIO
13	BEVERINO	IMHOFF OLTREVARA
14	BEVERINO	IMHOFF BRACELLI
15	BEVERINO	IMHOFF STAGNEDO
16	BEVERINO	IMHOFF SAN CIPRIANO 1
17	BEVERINO	IMHOFF VETRALE 1 "INCROCIO
18	BEVERINO	IMHOFF CASE PIZZARA
19	BEVERINO	IMHOFF PALAZZO
20	BEVERINO	IMHOFF BEV. CASTELLO MURATA
21	BEVERINO	IMHOFF BEV. CASTELLO CHIESA
22	BEVERINO	IMHOFF CASTIGLIONE VARA COLLA
23	BEVERINO	IMHOFF CASE GROBBIO
24	BEVERINO	IMHOFF GAMBELLA
25	BEVERINO	IMHOFF PONTE DI PADIVARMA
26	BEVERINO	IMHOFF SAN CIPRIANO 2
27	BEVERINO	IMHOFF SAN CIPRIANO ASILO
28	BEVERINO	IMHOFF VETRALE
29	BEVERINO	IMHOFF VETRALE 2
30	BEVERINO	IMHOFF MADONNA DI SANNA



31	BEVERINO	IMHOFF BEVERINO CASTELLO
32	BEVERINO	IMHOFF BEVERINO SAN REMIGIO
33	BEVERINO	IMHOFF CASTIGLIONE VARA (MULINI-USURANA)
34	BEVERINO	IMHOFF CASE PRADO
35	BEVERINO	IMHOFF CASE PRADO 2
36	BEVERINO	IMHOFF CASE GARIBALDI
37	BONASSOLA	PRET. E SCARICO A MARE
38	BORGHETTO	IMHOFF PERO IMHOFF CAPOLUOGO
39	BORGHETTO	IMHOFF CASINA DELLE FATE
40	BORGHETTO	IMHOFF PIE' DI VICIEIA
41	BORGHETTO	IMHOFF L'AGO
42	BORGHETTO	IMHOFF GROPPPO
43	BORGHETTO	IMHOFF BOCCA DI PIGNONE 1
44	BORGHETTO	IMHOFF BOCCA DI PIGNONE 2
45	BORGHETTO	IMHOFF PRATO
46	BRUGNATO	F.A BRUGNATO CAPOLUOGO
47	CALICE AL C.	F.A TERRUGGIARA
48	CALICE AL C.	IMHOFF MADRIGNANO CASTELLO
49	CALICE AL C.	IMHOFF MARTINELLO
50	CALICE AL C.	IMHOFF USURANA E PANTANELLI
51	CALICE AL C.	IMHOFF PIAN DI MADRIGNANO
52	CALICE AL C.	IMHOFF BORSEDA SUD
53	CALICE AL C.	IMHOFF BORSEDA NORD
54	CALICE AL C.	IMHOFF NOVEGINA
55	CALICE AL C.	IMHOFF FERDANA
56	CALICE AL C.	IMHOFF BRUSCAROLO
57	CALICE AL C.	IMHOFF CERRETOLI (PEGUI-TRANCI)
58	CALICE AL C.	IMHOFF NASSO
59	CALICE AL C.	IMHOFF VILLAGROSSA
60	CALICE AL C.	IMHOFF VILLAGROSSA EST
61	CASTELNUOVO MAGRA	F.A. MOLICCIARA
62	CASTELNUOVO MAGRA	F.A CASTELNUOVO PAESE
63	CASTELNUOVO MAGRA	IMHOFF VALLECCHIA
64	CASTELNUOVO MAGRA	IMHOFF VIA DELLA PACE (CARABINIERI)
65	FOLLO	BIODISCHI PIANA BATTOLLA
66	FOLLO	F.A.PIAN DI FOLLO
67	FOLLO	IMHOFF CARNEA FRANTOIO
68	FOLLO	IMHOFF BERTOLINO
69	FOLLO	IMHOFF PIE' DI FOCE
70	FOLLO	IMHOFF CAFAGGIO
71	FOLLO	IMHOFF CROVIGLIONE
72	FOLLO	IMHOFF DURASCA
73	FOLLO	IMHOFF SORBOLO

74	FOLLO	IMHOFF TORACCA
75	FOLLO	IMHOFF PRADONI PIE' DI COSTA
76	FOLLO	IMHOFF CASTELLO
77	FOLLO	IMHOFF VICHIEDA
78	FOSDINOVO	BIODISCHI PADULA
79	FOSDINOVO	BIODISCHI TENDOLA
80	FOSDINOVO	IMHOFF CARIGNANO CROCE
81	FOSDINOVO	IMHOFF CARIGNANO CASTAGNI
82	FOSDINOVO	IMHOFF CANE PARI CA' GREGORINI
83	FRAMURA	F.A STAZIONE
84	FRAMURA	F.A SETTA
85	FRAMURA	BIODISCHI COSTA
86	FRAMURA	BIODISCHI CASTAGNOLA
87	FRAMURA	BIODISCHI CADELAZZINO
88	FRAMURA	IMHOFF VOLTORARA
89	LA SPEZIA	F.A STAGNONI
90	LA SPEZIA	IMHOFF-PERC.-IMHOFF SAN VENERIO
91	LA SPEZIA	IMHOFF ACQUASANTA
92	LA SPEZIA	IMHOFF MARINA DI CANALETTO
93	LA SPEZIA	IMHOFF RUFFINO
94	LA SPEZIA	IMHOFF COREGNA
95	LA SPEZIA	IMHOFF-PERC.-IMHOFF BIASA
96	LERICI	F.A CAMISANO
97	LERICI	PRET. E SCARICO A MARE TELLARO
98	LERICI	IMHOFF SCOGLIETTI
99	LEVANTO	PRET. E SCARICO A MARE DI LEVANTO CAPOLUOGO
100	LEVANTO	BIODISCHI LOC. CASE TADDEI
101	LEVANTO	BIODISCHI FOSSATO
102	LEVANTO	IMHOFF FONTONA
103	MONTEROSSO AL MARE	PRETRATTAMENTO MONTEROSSO CAPOLUOGO
104	MONTEROSSO AL MARE	PRETRATT. E SCARICO A MARE FEGINA
105	ORTONOVO	F.A. PORTONETTI
106	ORTONOVO	FA LUNI MARE
107	ORTONOVO	F.A NICOLA
108	PIGNONE	F.A MONTI PUIN (MBBR)
109	PIGNONE	F.A DUE CANALI (MBBR+FITO)
110	PIGNONE	IMHOFF FAGGIONA
111	PIGNONE	IMHOFF CAPELLETTA
112	PORTOVENERE	SOLLEVAMENTO E SCARICO A MARE MOLO DONDERO
113	PORTOVENERE	IMHOFF FEZZANO
114	RICCO' DEL GOLFO	F.A. RICCO' CAPOLUOGO
115	RICCO' DEL GOLFO	F.A. SAN BENEDETTO
116	RICCO' DEL GOLFO	IMHOFF QUARATTICA

117	RICCO' DEL GOLFO	IMHOFF BOVECCHIO
118	RICCO' DEL GOLFO	IMHOFF CAMEDONE
119	RICCO' DEL GOLFO	IMHOFF POLVERARA
120	RICCO' DEL GOLFO	IMHOFF PIAN DI BARCA (CONTE GUADO)
121	RICCO' DEL GOLFO	F.A. VALGRAVEGLIA
122	RIOMAGGIORE	PRETRATT. E SCARICO A MARE RIOMAGGIORE CAPOLUOGO
123	RIOMAGGIORE	PRETRATT. E SCARICO A MARE MANAROLA
124	ROCCHETTA VARA	F.A. ROCCHETTA CAPOLUOGO
125	ROCCHETTA VARA	IMHOFF BEVERONE EST
126	ROCCHETTA VARA	IMHOFF BEVERONE OVEST
127	ROCCHETTA VARA	IMHOFF PRATO DELLA SIGNORA
128	ROCCHETTA VARA	IMHOFF FORNELLO
129	ROCCHETTA VARA	IMHOFF STADOMELLI CHIESA
130	ROCCHETTA VARA	IMHOFF PIAZZA VEPPPO
131	ROCCHETTA VARA	IMHOFF SERRA VEPPPO
132	ROCCHETTA VARA	IMHOFF VEPPPO CASTELLO OVEST
133	ROCCHETTA VARA	IMHOFF CASTELLO VEPPPO
134	ROCCHETTA VARA	IMHOFF MOLINO ROTATO SUVERO
135	ROCCHETTA VARA	IMHOFF FONTANA VECCHIA SUVERO
136	ROCCHETTA VARA	IMHOFF TORRICELLA SUVERO
137	SANTO STEFANO MAGRA	F.A. GHIARETTOLO
138	SANTO STEFANO MAGRA	F.A CAMPOLO (PONZANO SUP.)
139	SARZANA	F.A. SILEA
140	SARZANA	IMHOFF LOC. GHIARETTOLO
141	SARZANA	IMHOFF E BIODISCO DI FALCINELLO
142	SESTA GODANO	IMHOFF PERO IMHOFF CAPOLUOGO (FULLI)
143	SESTA GODANO	IMHOFF CA' DI VARA
144	SESTA GODANO	IMHOFF SCOGNA LA COSTA
145	SESTA GODANO	IMHOFF LOC. LOIO
146	SESTA GODANO	IMHOFF MERZO"
147	SESTA GODANO	IMHOFF VIA DEI MULINI
148	SESTA GODANO	IMHOFF ANTESSIO LOC. SEMEIO
149	SESTA GODANO	IMHOFF AIROLA INFERIORE
150	SESTA GODANO	IMHOFF AIROLA SUPERIORE
151	SESTA GODANO	IMHOFF MANGIA
152	SESTA GODANO	IMHOFF GODANO LOC. CASAZZA
153	SESTA GODANO	IMHOFF ORADORO 1
154	SESTA GODANO	IMHOFF CALABRIA LOC.MERZO'
155	SESTA GODANO	IMHOFF CORNICE
156	SESTA GODANO	MHOFF GODANO LOC. MALCONSIGLIO

157	SESTA GODANO	IMHOFF LOVARA
158	SESTA GODANO	IMHOFF BERGASSANA POZZETTO
159	SESTA GODANO	IMHOFF ORNETO
160	SESTA GODANO	IMHOFF CHIUSOLA
161	SESTA GODANO	IMHOFF SCOGNA INFERIORE
162	SESTA GODANO	IMHOFF BERGASSANA FAGIONE
163	SESTA GODANO	IMHOFF BERGASSANA LOC. FONTANEIO
164	SESTA GODANO	IMHOFF SANTA MARIA
165	SESTA GODANO	IMHOFF GROPPPO
166	SESTA GODANO	IMHOFF GROPPPO LOC. SPIAZZO
167	SESTA GODANO	IMHOFF GROPPPO LOC. ASPERINO
168	SESTA GODANO	IMHOFF PIGNONA CAMPO
169	SESTA GODANO	IMHOFF ORADORO 2
170	SESTA GODANO	IMHOFF PIGNONA LOC. ORTI
171	SESTA GODANO	IMHOFF SCOGNA SUPERIORE
172	SESTA GODANO	IMHOFF RIO LOC. CAMPOTRINO
173	VERNAZZA	VERNAZZA CAPOLUOGO
174	VERNAZZA	CORNIGLIA
175	VEZZANO LIGURE	F.A. COREA
176	VEZZANO LIGURE	IMHOFF VALERIANO LUNENSE SUD
177	VEZZANO LIGURE	IMHOFF VALERIANO LUNENSE NORD
178	VEZZANO LIGURE	IMHOFF SARCIARA
179	VEZZANO LIGURE	IMHOFF PIANO DI VALERIANO
180	VEZZANO LIGURE	IMHOFF VIA VALLE
181	VEZZANO LIGURE	IMHOFF VIA BUONVIAGGIO
182	ZIGNAGO	IMHOFF DEBBIO
183	ZIGNAGO	IMHOFF PIEVE DI ZIGNAGO NORD
184	ZIGNAGO	IMHOFF PIEVE DI ZIGNAGO EST
185	ZIGNAGO	IMHOFF SERO' OVEST
186	ZIGNAGO	IMHOFF SERO" SUD
187	ZIGNAGO	IMHOFF SASSETTA
188	ZIGNAGO	IMHOFF TORPIANA
189	ZIGNAGO	IMHOFF VALGIUNCATA
190	ZIGNAGO	IMHOFF VEZZOLA OVEST
191	ZIGNAGO	IMHOFF VEZZOLA EST

ALLEGATO  
APPLICAZIONE N. 1

VINCOLO

In relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 22 dicembre 2006 tra Acam Acque S.p.A ("Società Finanziata"), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. e Banca Intesa S.p.A., in qualità, fra l'altro, di Agente (di seguito, il Contratto di Finanziamento), ed in data 07/03/2007 in relazione alla conferma ed estensione della cessione di crediti in garanzia di cui all'Accordo di Cessione di Crediti in Garanzia anche a favore delle seguenti banche: Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., Banca Carige S.p.A., Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e MPS Banca per l'Impresa S.p.A, si prende atto che, ai sensi di questa polizza, la presente è vincolata a tutti gli effetti a favore delle Parti Finanziarie limitatamente ai loro diritti rinvenienti nel Contratto di Finanziamento sopraindicato e, pertanto, l'Assicuratore si obbliga per tutta la durata della polizza:

1. a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essere dichiarato e da esso riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso nonché a mantenerlo invariato salvo preventivo consenso scritto dell'Agente;
2. a consegnarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originali;
3. a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale alle garanzie assicurative della polizza e a non diminuire le somme assicurate senza il preventivo consenso scritto dell'Agente ed a notificare, alle Parti Finanziarie, tramite l'Agente, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità e l'efficacia dell'assicurazione nei confronti delle Parti Finanziarie;
4. a notificare alla Parti Finanziarie, tramite l'Agente, a mezzo lettera raccomandata o mezzo equivalente ai sensi di legge, il mancato pagamento da parte degli obbligati di premi di assicurazione ed a mantenere comunque valida ed efficace la polizza in corso, fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la comunicazione sopra accennata sia stata recapitata all'Agente;
5. a notificare alla Parti Finanziarie, tramite l'Agente, a mezzo lettera raccomandata o mezzo equivalente ai sensi di legge, il mancato pagamento da parte degli obbligati di premi di assicurazione ed a mantenere comunque valida ed efficace la polizza in corso, fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la comunicazione sopra accennata sia stata recapitata all'Agente;
6. in caso di pagamento di qualsiasi indennizzo, vincolato ai sensi di quanto stabilito al punto 3, la Compagnia Assicuratrice si impegna:
  - ❖ a darne pronta comunicazione alle parti finanziarie per il tramite dell'agente;
  - ❖ a pagare alla Parti Finanziarie, per il tramite dell'Agente, l'ammontare

di tale indennizzo sul conto che segue, o su altri conti, sulla base delle istruzioni ricevute dall'Agente:

Banca Depositaria: Banca Intesa S.p.A.

Indirizzo: Agenzia di Via Chiodo, La Spezia

Intestatario del Conto: ACAM ACQUE S.p.A.

Numero di Conto: 61527 48697/34

Riferimento: ABI 3069 CAB 10730

## APPLICAZIONE N. 2

ASSICURATI:

ACAM AMBIENTE SPA

ATTIVITA' E UBICAZIONE SITI:

- Sede di Via Bolano – S. Stefano Magra (SP)
- Via Privata Terralba - Pomara Arcola (SP)
- Discarica RSU – Loc. "Le Gronde" - Bonassola (SP).
- Discarica RSU – Via Valdilocchi - Loc. "Val Bosca" (SP).
- Discarica RSU – Loc. "Vallescura" - Riccò del Golfo (SP).
- Impianto di compostaggio – Via Groppino 20 - Loc. "Boscalino" - Arcola (SP).
- Isola ecologica - Stagnoni (SP)
- Isola ecologica (magazzino comunale) – Arcola Bardiano
- Isola ecologica - Le Gronde – Bonassola
- Isola ecologica – Sarzana Silea
- Isola ecologica Piramide (SP)
- Isola ecologica di Scoglitti – Lerici

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

spazzamento, raccolta e raccolta differenziata dei rifiuti; gestione impianti per lo stoccaggio – temporaneo e non – trattamento e smaltimento dei rifiuti.

MASSIMALE ASSICURATO:

(v. Art. 19):

come da scheda di polizza

SCOPERTO OBBLIGATORIO

(v. Art. 20):

come da scheda di polizza

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

come da scheda di polizza

PREMIO PER IL PERIODO:

€ \_\_\_\_\_

CONDIZIONI PARTICOLARI  
RELATIVE ALL'APPLICAZIONE:

- A parziale modifica dell'Art. 17 ("Inizio e termine delle garanzie") delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Inquinamento, si conviene che l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che il danno si sia verificato nello stesso periodo o in epoca antecedente la data di decorrenza del presente contratto ma non prima, relativamente ai siti elencati di seguito, rispettivamente del:

Impianto/Attività	Retroattività
- Boscalino	16.06.1995
- Via Val Bosca	02.09.1998
- Bonassola	02.07.1995
- Pomara Arcola	10.01.2002
- Vallescura	14.01.2002
- Isole ecologiche	26.09.2002

Relativamente alla discarica di Val Bosca l'assicurazione non opera se non vengono rispettate le prescrizioni gestionali elencate nella delibera regionale di autorizzazione, in particolare quella sull'accesso alla discarica e delle caratteristiche dei materiali conferiti.

- Relativamente alle discariche di Val Bosca e dell'impianto di Boscalino, per la valutazione dei danni alla falda devono essere assunti come dati di riferimento quelli forniti dalle analisi effettuate in occasione della data di decorrenza della polizza.
- Relativamente alla discarica per RSU in Località "Vallescura" Comune di Riccò del Golfo (SP) l'assicurazione è valida esclusivamente per l'attività di custodia e manutenzione ordinaria in capo al Contraente.

### APPLICAZIONE N. 3

ASSICURATO: ACAM GAS SPA

UBICAZIONE SITI: v. Allegato

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: gestione rete distribuzione gas

MASSIMALE ASSICURATO:  
(v. Art. 19): come da scheda di polizza

SCOPERTO OBBLIGATORIO  
(v. Art. 20): come da scheda di polizza

PERIODO DI ASSICURAZIONE: come da scheda di polizza

PREMIO PER IL PERIODO: € \_\_\_\_\_

#### CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE:

Con riferimento alla presente estensione di garanzia si conviene che:

- la garanzia è limitata ai danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento causato da fatto accidentale;

Le variazioni (inclusioni ed esclusioni di automezzi) intervenute nel corso dell'annualità assicurativa si intendono automaticamente in copertura. Nel caso in cui la variazione del numero di automezzi superi il 10% (dieci per cento) del numero di automezzi in copertura all'inizio dell'annualità assicurativa, si dovrà concordare una regolazione del premio.



ALLEGATO  
APPLICAZIONE N. 3

DENOMINAZIONE	Località	Comune	Indirizzo
REMI Boschetti	Boschetti	La Spezia	Via del Camposanto
REMI Caporacca	Caporacca	La Spezia	Via Caporacca
REMI Pagliari	Pagliari	La Spezia	Via Pitelli
REMI Ortonovo		Ortonovo	Via Marinella
REMI Castelnuovo	Paduletti	Castelnuovo	(Strada interpoderale)
REMI Santo Stefano	Prelli	Santo Stefano M.	
REMI Fornola	Fornola	Arcola	Via Pedemonte
REMI Follo	Cerri	Follo	Via Venezia
REMI Varese Ligure	S. Pietro Vara	Varese Ligure	Via Provinciale
REMI Beverino	Piane	Beverino	Via Piano
REMI Castè	Castè	La Spezia	Carpena di Marinasco
REMI Silea	Silea	Sarzana	Via Silea
REMI Battifollo	Battifollo	Sarzana	Via Pecorina
REMI Bolano	Ceparana	Bolano	Via Galilei
Centrale GPL	Pavareto	Carro	Via San Nicolò
Centrale GPL	Gropo	Sesta Godano	Via Gottero
Centrale GPL	Pieve	Zignago	Via Battaglione Vanni
Centrale GPL	Serò	Zignago	Strada Comunale Imara
Centrale GPL	Torpiana	Zignago	Strada
Centrale GPL	Santa Maria	Calice al Cornov.	Strada Provinciale 27
Centrale GPL	Tranci -Pegui	Calice al Cornov.	SP. Pian Di Madrignano
Centrale GPL	Valdonica	Calice al Cornov.	
Centrale GPL	Cavannella V.	Beverino	Via L'Ara
Centrale GPL	Bracelli	Beverino	Via San Maurizio
Centrale GPL	Polverara	Riccò del Golfo	Via Valle
Centrale GPL	Quaratica	Riccò del Golfo	Via Giacomo Matteotti



#### APPLICAZIONE N. 4

ASSICURATO (v. CP 1):	ACAM SPA.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	operazioni di carico e scarico, anche presso terzi, effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, di: prodotti petroliferi e rifiuti pericolosi.
MASSIMALE ASSICURATO (v. CP 3):	€ 1.500.000,00 per sinistro € 3.000.000,00 in aggregato per periodo
SCOPERTO OBBLIGATORIO (v. CP 3):	10% dell'importo di ciascun sinistro con il MINIMO di € 5.000,00 ed il MASSIMO di € 30.000,00
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	come da scheda di polizza
PREMIO PER IL PERIODO:	€ _____
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE:	<p>Con riferimento alla presente estensione di garanzia si conviene che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la garanzia è limitata ai danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento causato da fatto accidentale;</li><li>- la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate agli Assicurati per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa a condizione comunque che il danno si sia verificato nello stesso periodo;</li><li>- i conducenti dei veicoli, le persone trasportate e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi;</li></ul>

- non vale se le merci trasportate (ivi compresi i rifiuti) non sono movimentate in confezioni e/o contenitori rispondenti alle norme vigenti;
- l'assicurazione non vale qualora i rifiuti siano consegnati a smaltitori non autorizzati o vengano smaltiti con modalità non rispondenti alle leggi vigenti.

Il Contraente si obbliga a fornire alla Società entro 150 giorni dalla data di decorrenza della polizza l'elenco delle targhe degli automezzi e i dati identificativi delle bettoline da inserire in garanzia. Le variazioni (inclusioni ed esclusioni di automezzi) intervenute nel corso dell'annualità assicurativa si intendono automaticamente in copertura. Nel caso in cui la variazione del numero di automezzi superi il 10% (dieci per cento) del numero di automezzi in copertura all'inizio dell'annualità assicurativa, si dovrà concordare una regolazione del premio.

APPLICAZIONE N. 5

ASSICURATO (v. CP 1):	ACAM SPA.- CDR – LADURNER SPA
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Lavorazione RSU da raccolta indifferenziata con produzione CDR biostabilizzato a servizio della Provincia di La Spezia.
UBICAZIONE DEL RISCHIO:	Via Piano di Vezzano n. 1 – 19120 Vezzano Ligure SP
MASSIMALE ASSICURATO (v. CP 3):	€ 1.500.000,00 per sinistro € 3.000.000,00 in aggregato per periodo
SCOPERTO OBBLIGATORIO (v. CP 3):	10% dell'importo di ciascun sinistro con il MINIMO di € 5.000,00 ed il MASSIMO di € 30.000,00
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	come da scheda di polizza
PREMIO PER IL PERIODO:	€ _____

APPLICAZIONE N. 6

ASSICURATO:	CENTROGAS SPA
UBICAZIONE SITI:	v. Allegato
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	gestione e manutenzione centrali termiche e di impianti per la produzione di energia elettrica
MASSIMALE ASSICURATO: (v. Art. 19):	come da scheda di polizza
SCOPERTO OBBLIGATORIO (v. Art. 20):	come da scheda di polizza
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	come da scheda di polizza
PREMIO PER IL PERIODO:	€ _____
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE:	<p>Con riferimento alla presente estensione di garanzia si conviene che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la garanzia è limitata ai danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento causato da fatto accidentale;</li></ul> <p>Le variazioni (inclusioni ed esclusioni di automezzi) intervenute nel corso dell'annualità assicurativa si intendono automaticamente in copertura. Nel caso in cui la variazione del numero di automezzi superi il 10% (dieci per cento) del numero di automezzi in copertura all'inizio dell'annualità assicurativa, si dovrà concordare una regolazione del premio.</p>